



*Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per l'Istruzione*

Prot. AOODPIT/1107

Roma, 27 apr. 09

Al Direttore Generale dell'Ufficio  
Scolastico Regionale per l'Abruzzo

e, p.c. ai Direttori Generali degli UU.SS.RR.  
LORO SEDI

Al Capo di Gabinetto del Ministro

Al Direttore Generale del Personale Scolastico

Al Capo della Segreteria del Ministro  
SEDE

Oggetto: Sisma Abruzzo - Utilizzazione personale scolastico- richiesta di autorizzazione.

Si fa riferimento alla nota della S.V. del 27/4/2009, relativa all'oggetto.

Al riguardo, concordando con quanto rappresentato dalla S.V., si ritiene che i docenti incaricati a tempo indeterminato o supplenti annuali (o fino al termine delle lezioni), attualmente dimoranti nelle tendopoli o centri di accoglienza, le cui sedi di titolarità o di servizio siano ubicate in altro comune, possano assolvere alla funzione docente presso i corrispondenti Centri Operativi Misti (COM) o presso le relative tendopoli, limitatamente al tempo dell'emergenza e previa personale dichiarazione di responsabilità recante indicazioni circa la scuola di servizio e l'impossibilità di raggiungerla.

A tal fine il Dirigente Scolastico incaricato dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, di coordinare l'attività didattica presso il COM, formalizzerà apposito provvedimento di assunzione in servizio da trasmettere all'Ufficio Scolastico Regionale per la successiva ratifica.



*Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per l'Istruzione*

Conseguentemente e qualora ricorrano le condizioni, i Dirigenti delle scuole di titolarità o di servizio dei predetti docenti provvederanno alla sostituzione degli stessi con supplenti temporanei.

Quanto sopra in coerenza con la "ratio" sistematica del disposto dei D.D.M. 3542 del 15/4/2009 e 1008 del 17/4/2009, con i quali, nell'impartire istruzioni per la ripresa del servizio del personale scolastico colpito dai recenti eventi sismici, si prevedeva che i docenti interessati potessero assumere servizio presso strutture scolastiche diverse da quelle di titolarità in caso di impossibilità a svolgere il servizio in queste ultime.

Il criterio adottato trova del resto fondamento nel disposto dell'art. 4, commi 1 e 4 del decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri del 23 aprile u.s. -

F.to IL CAPO DIPARTIMENTO